



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 12 maggio 2020
(OR. en)

7465/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0046 (NLE)**

MAR 56

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo nel periodo 2020-2024

POSIZIONE DA ADOTTARE, A NOME DELL'UNIONE EUROPEA,
IN SEDE DI COMITATO PER IL CONTROLLO DA PARTE
DELLO STATO DI APPRODO DEL MEMORANDUM D'INTESA DI PARIGI
RELATIVO AL CONTROLLO DELLE NAVI DA PARTE DELLO STATO
DI APPRODO NEL PERIODO 2020-2024

I. Principi guida e orientamenti relativi alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo

I.1. Principi guida

Nell'ambito del comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo (*Port State Control Committee* – "PSCC") del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo ("MOU di Parigi"), gli Stati membri vincolati dal MOU di Parigi agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione:

- a) agiscono in conformità degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, in particolare per migliorare gli standard internazionali della sicurezza marittima, della prevenzione dell'inquinamento e delle condizioni di vita e di lavoro a bordo mediante una drastica riduzione della presenza di navi inferiori alle norme, applicando rigidamente le convenzioni e i codici internazionali pertinenti;

¹ Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).

- b) promuovono l'attuazione di un approccio armonizzato da parte dei membri del MOU di Parigi ai fini dell'efficace applicazione di tali standard internazionali nei confronti delle navi che transitano nelle acque soggette alla loro giurisdizione e che utilizzano i loro porti;
- c) collaborano nell'ambito del MOU di Parigi per il conseguimento di un regime di ispezione globale e per un'equa ripartizione dell'onere delle ispezioni, in particolare mediante l'adozione dell'impegno di ispezione annuale elaborato conformemente alla metodologia concordata di cui all'allegato 11 del MOU di Parigi;
- d) operano nell'ambito del MOU di Parigi per mantenere appropriate autorità competenti alle quali è assegnato, ad esempio tramite assunzione, personale in numero congruo, in particolare ispettori qualificati, per l'ispezione delle navi;
- e) assicurano che le misure adottate nell'ambito del MOU di Parigi siano coerenti con il diritto internazionale, in particolare con le convenzioni e i codici internazionali pertinenti relativi alla sicurezza marittima, alla prevenzione dell'inquinamento e alle condizioni di vita e di lavoro a bordo;

- f) promuovono lo sviluppo di approcci comuni con gli altri organismi incaricati del controllo da parte dello Stato di approdo;
- g) assicurano la coerenza con le altre politiche dell'Unione, in particolare nei settori delle relazioni esterne, della sicurezza e dell'ambiente.

I.2. Orientamenti

Gli Stati membri vincolati dal MOU di Parigi, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, si adoperano per sostenere le seguenti azioni da parte del MOU di Parigi.

1. Adozione dei seguenti elementi del profilo di rischio della nave usati per identificare le navi da ispezionare:
 - a) le liste bianca, grigia e nera degli Stati di bandiera secondo la formula elaborata dal MOU di Parigi e di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 801/2010 della Commissione¹;

¹ Regolamento (UE) n. 801/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri dello Stato di bandiera (GU L 241 del 14.9.2010, pag. 1).

- b) l'elenco delle prestazioni per gli organismi riconosciuti conformemente alla metodologia adottata dal PSCC nel corso del PSCC 37 del maggio 2004 (punto 4.5.2 all'ordine del giorno);
 - c) i tassi medi di carenze e di fermi ai fini del calcolo del livello di efficienza delle compagnie, in base all'allegato del regolamento (UE) n. 802/2010 della Commissione¹.
2. Attuazione, il più presto possibile, di un metodo alternativo per redigere le liste bianca, grigia e nera degli Stati di bandiera, come approvato dal PSCC nel corso del PSCC 52 del maggio 2019, al fine di assicurarne la correttezza, indipendentemente dalle dimensioni della flotta.
 3. Adozione di modifiche o aggiornamenti delle procedure e degli orientamenti del MOU di Parigi aventi effetti giuridici e coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2009/16/CE, in particolare per migliorare la sicurezza marittima, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo.

¹ Regolamento (UE) n. 802/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010 , recante attuazione dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 27 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'efficienza delle compagnie di navigazione (GU L 241 del 14.9.2010, pag. 4).

II. Norme procedurali che disciplinano la definizione annuale della posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di PSCC

Prima di ciascuna riunione annuale del PSCC vengono adottate le misure necessarie affinché la posizione da esprimere a nome dell'Unione tenga conto di tutte le informazioni pertinenti comunicate alla Commissione, nonché di qualsiasi documento da discutere alla riunione su argomenti che rientrano nelle competenze dell'Unione, conformemente ai principi guida e agli orientamenti al punto I.

Di conseguenza e sulla base di tali informazioni e documenti, con sufficiente anticipo prima della riunione del PSCC la Commissione presenta al Consiglio per esame e approvazione un documento preparatorio contenente i dettagli della proposta di posizione da adottare a nome dell'Unione.
